

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

DECRETO E STATUTO

10 Marzo 1860

PER LA CONCENTRAZIONE DEGLI SPEDALI

DI BOLOGNA

IN UNA SOLA AMMINISTRAZIONE

E SORVEGLIANZA



BOLOGNA.

Tipografia della Colomba

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA.

Considerando che quegl'individui dell'umana famiglia i quali trovansi afflitti da infermità fisiche o morali, congiunte a difetto degli agi e mezzi necessari a combatterle, reclamano le più solerti cure di un civile governo;

Considerando che nel soddisfare a questo debito di giustizia e di carità, può e deve trarsene profitto per agevolare ed estendere gli studi e la pratica di chi si dedica all'esercizio dell'arte salutare;

Considerando che il ritardare il soccorso agl'infermi miserabili offende da un lato il principio di carità, e dall'altro porta danno alla pubblica economia, col produrre necessità di più costoso e prolungato rimedio;

Considerando che i diversi generi di malattia debbono tutti trovare adatto e, quando occorra, distinto luogo di sollievo e di cura; ma che a questi diversi e separati Stabilimenti è necessaria una unità di sorveglianza e di direzione;

Considerando che anche per la buona amministrazione degl'Istituti caritativi è indispensabile l'unità di azione, la colleganza fra le parti, l'uniformità di metodi;

Considerando che nella concentrazione, senza confusione, dei patrimoni propri di ciascun Istituto, si troverà il mezzo di un sensibile risparmio nelle spese, di un notevole aumento nelle rendite;

Considerando che la volontà dei benefici testatori vuol essere rispettata, adempita; ma tale volontà più che nella lettera deve ricercarsi e studiarsi nel fine;

Considerando come la Città e Provincia di Bologna, benchè provviste di stabilimenti caritatevoli a pro degli infermi, manchino tuttavia di alcuni Istituti e perfezionamenti in fatto di pubblica salute, additati dal progresso dell'odierna civiltà;

Considerando che gl'Istituti esistenti hanno d'uopo di ordinamento o riforma, al fine di estenderne i benefici effetti in ragione dei cresciuti bisogni della popolazione, di ottenerne più pronto anzi immediato il soccorso agli infermi, e di ritrarne maggiore utilità per l'insegnamento medico-chirurgico;

Considerando che queste riforme già pendenti ed acconsentite dalla pubblica opinione, e da lungo tempo reclamate, sono poi naturale conseguenza delle libere istituzioni politiche ed amministrative;

Considerando esservi caso in cui un malato povero non possa trarre profitto dall'ospedale senza grave danno della sua famiglia, e che in tali casi la cura a domicilio diviene indispensabile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri dell'Interno e di Pubblica Istruzione,

DECRETA

Art. 1. - Le diverse Amministrazioni ed Aziende che ora reggono i vari Ospedali di Bologna saranno riunite in una sola, e si farà un solo centro tanto per l'amministrazione che per la sorveglianza.

Art. 2. - Il Corpo Amministrativo che regolerà l'intera Azienda degli Spedali sarà composto di uomini distinti in pubblica economia, in legge, in matematica, in medicina, in chirurgia. — La nomina è riservata al Governo.

Art. 3. - Tale Amministrazione entrerà in possesso di tutti i beni lasciati agli Spedali; curerà che siano rispettate ed adempite le volontà dei testatori, e che rimangano separati e distinti i patrimoni spettanti in particolare a ciascuno degli Spedali medesimi.

Art. 4. - Dovranno però le rendite mettersi in una sola cassa; sarà stabilito un solo ufficio di Contabilità, una Segreteria Generale, un generale Magazzino provveditore, una Farmacia centrale.

Art. 5. - L'Amministrazione centrale adotterà i migliori sistemi conosciuti per accrescere la rendita del patrimonio riunito, e per ridurla ad una cifra determinata: allo smanco che risultasse a fin d'anno dal resoconto dovrà sopperire il Municipio o la Provincia a seconda delle convenzioni da stabilirsi dalla pubblica Autorità.

Art. 6. - Per ciascun genere d'infermità sarà predisposto un adatto ed apposito luogo di trattamento e cura.

Art. 7. - Qualsiasi infermo privo di mezzi, che domandi provvedimento, sarà immediatamente accolto in uno Spedale, secondo la specialità della malattia da cui è affetto.

Art. 8. - Sarà istituito un ufficio centrale da cui verranno estradati gli ordini per l'ammissione e la distribuzione degli infermi.

Art. 9. - Gli Spedali attualmente esistenti in Bologna saranno riformati come si prescrive nel qui annesso Statuto.

Art. 10. - Tutte le spese di nuovo impianto o di adattamenti (tranne quelle che si riferiscono alle Cliniche Universitarie) saranno sostenute dai rispettivi patrimoni degli Ospedali esistenti, se e fin dove le forze dei medesimi lo consentano, in difetto provvederà il Comune e la Provincia, a seconda del rispettivo interesse.

Art. 11. - È derogato al Decreto 19 agosto 1859 del Governatore Generale delle Romagne in quanto non concorda colle presenti disposizioni.

Art. 12. - I Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, il 40 marzo 1860.

FARINI.

Il Ministro di Pubblica Istruzione

A. MONTANARI.

Il Ministro dell'Interno

MAYR

Visto — *Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culto*

CHIESI

STATUTO

per la riforma degli Ospedali in Bologna
in relazione al Decreto di S. E. il Governatore delle Regie Provincie dell' Emilia,
10 marzo 1860.

Art. 1. — Sarà riaperto lo Spedale Azzolini detto anche della Maddalena ed ivi saranno collocate di nuovo le Cliniche Universitarie formandone uno spedale Modello.

Il locale sarà acquistato dalla R. Università degli Studi; vi saranno riunite le due case vicine, che già appartengono alla Università medesima; le spese di adattamento e ristauo saranno a carico del Ministero di Pubblica Istruzione.

Questo Spedale avrà 38 letti, dei quali 20 per servire alla Scuola di Clinica Medica, 20 per la Scuola di Clinica Chirurgica, e 48 per la Clinica Ostetrica.

Art. 2. — Lo Spedal Maggiore, detto anche della Vita e Morte, rimarrà destinato per la cura:

a) delle malattie acute e violente, tanto fisiche, quanto chirurgiche;

b) dei pericolati e feriti.

Ne saranno affatto esclusi i cronici e i militari, pei quali sarà provveduto altrove.

Vi saranno formate sale apposite distinte per le malattie degli occhi, ed apprestate altre sale succursali da aprirsi in accidentali occasioni di disastro che portasse ad un tratto un numero straordinario di pericolati da ricoverare.

Questo Spedale dovrà contenere in via ordinaria non meno di 200 letti.

Art. 3. — Dallo Spedale di S. Orsola verrà tolto il Manicomio. Rimarrà destinato:

a) pei venerei, in qualunque stagione dell' anno;

b) per le malattie sordide cutanee;

c) per tutte le altre malattie croniche.

Vi sarà attivato un Sifilicomio per le prostitute.

Vi saranno d' ordinario non meno di 600 letti.

Art. 4. — Dallo Spedale Abbandonati e Casa di Ricovero uniti saranno tolti gli orfani e i ricoverati sani.

Il piano superiore ridotto ed ampliato convenientemente sarà destinato allo Spedale Provinciale pei cronici e pellagrosi. I pellagrosi deliranti però saranno inviati al Manicomio.

Il pian-terreno migliorato e messo in condizione di maggiore salubrità servirà pei malati insanabili da mantenersi colle rendite proprie dello Spedale Abbandonati.

Lo Stabilimento in complesso sarà capace almeno di 400 letti.

Art. 5. — L' Amministrazione Militare concentrerà in uno o più locali i militari infermi, ampliando gli attuali Spedali Militari e regolandone essa l' economia.

In questi Spedali sarà istituita una scuola pratica per gli ufficiali sanitari, onde addestrarli ai servigi di ambulanza di campo e a tutte le specialità necessarie in medici d' armata.

Art. 6. — Alla custodia e cura dei dementi sarà provveduto col destinarsi un Manicomio generale per le Provincie dell' Emilia, ovvero uno speciale per la Provincia di Bologna.

Art. 7. Sarà aperta al più presto una nuova Casa di Ricovero o di Asilo per la mendicità, e in quella saranno trasferiti i ricoverati sani che adesso sono nello Stabilimento detto del Ricovero, e tutti gli orfani che sono a carico dell' azienda Abbandonati, pei quali non si trovasse opportunità di collocamento in altri Orfanotrofi od Istituti di educazione.

Art. 8. — Dallo Stabilimento degli Esposti saranno tolte tutte quelle donne, alle quali possa provvedersi in uno dei seguenti modi:

Le inferme collocandole negli appositi Spedali:

Le sane, impiegandole come infermiere od inservienti per gl' Istituti di Pubblica Beneficenza;

Quelle che non potessero così utilizzarsi, passandole in qualche Orfanotrofio, o nel Ricovero di Mendicità.

Nello Stabilimento suddetto sarà creato un Ospizio di Maternità.

In questo Ospizio dovrà pure disporsi un locale apposito per

accogliervi in dozzena le allieve di Ostetricia di tutta la Provincia, formando una Scuola pratica per le Mammane.

Art. 9. -- Verranno attuati Spedali Carcerari, destinando a ciò i locali più adatti.

Art. 10. -- In tutti gli Spedali saranno apprestate sale apposite pei deliranti, e per gl' infermi sucidi che emanano esalazioni nocive.

Art. 11. -- Siccome poi per la classificazione fatta superiormente, in tutti gli Spedali potranno trovarsi infermi affetti da malattie contagiose di diversa natura, i medesimi dovranno essere tenuti in sale apposite e convenientemente isolate.

Art. 12. -- In alcuni mesi dell' anno si faranno delle Scuole cliniche speciali:

a) per le malattie cutanee e per le sifilitiche nello Spedale di Sant' Orsola;

b) per le infermità croniche nello Spedale del Ricovero;

c) per le malattie degli occhi nello Spedale Maggiore;

d) per le malattie mentali, per le cure ortopediche, per le malattie dei bambini, nei luoghi da destinarsi in seguito di più accurati studi e delle ispezioni pratiche locali.

Art. 15. -- Le Sale anatomiche degli Spedali, con norme da stabilirsi, serviranno ad esercizi di anatomia pratica, di chirurgia operatoria ed a studi di medicina forense, e vi si raccoglieranno tutte quelle preparazioni anatomiche, che potranno interessare le scuole di Anatomia Patologica della R. Università.

Art. 14. -- La farmacia centrale, oltre il somministrare rimedi pei poveri e per le cure a domicilio, potrà pure servire quale Scuola pratica di farmaceutica.

Art. 13. -- Ogni Spedale avrà un congruo deposito di medicamenti con farmacisti distributori.

Art. 16. -- In tutti gli Spedali il trattamento dietetico non avrà altre distribuzioni fuor di quelle che sono essenzialmente richieste dalla diversa natura delle malattie.

Art. 17. -- In tutti gli Spedali si formeranno registri appositi uniformi delle malattie trattate, da cui desumere ogni anno Tabelle nosologiche e necrologiche col metodo più generalmente seguito in Italia.

Art. 18. -- Le visite dei Medici-Chirurghi primari in tutti gli Spedali si faranno contemporaneamente, e dovranno essere terminate prima delle nove antimeridiane, acciocchè quei giovani che

per loro istruzione frequentano le medesime, possano assistere alle Cliniche, le quali si fanno quando sono finite le visite di tutti gli altri Spedali.

Art. 19. -- Un Medico o Chirurgo appartenente alla amministrazione centrale avrà la Soprintendenza generale di tutti gli Spedali, e sarà nominato dal Governo.

Ogni Spedale poi sarà regolato da un Medico o Chirurgo sotto-intendente, dietro norme generali da stabilirsi. L' uno e gli altri però non avranno ingerenza nelle cure, le quali devono essere esclusivamente dirette dai Medici e Chirurghi primari dello Spedale.

Art. 20. -- Ogni Medico o Medico-Chirurgo primario non avrà in cura più di 50 a 60 infermi se acuti, 100 a 120 se cronici.

Avrà obbligo di prestarsi ai consulti cui venisse chiamato dagli altri primari dello stesso Spedale.

Sarà nominato per concorso di requisiti.

Ogni primario potrà essere ammesso al concorso per passare primario in altro Spedale.

Art. 21. -- I Medici e i Medici-Chirurghi supplenti al primario suppliranno per turno nei diversi Spedali secondo che verrà destinato dal Soprintendente generale.

I medesimi a pari circostanze saranno preferiti nella nomina del primario; ma l'anzianità della nomina di Supplente non darà a loro alcun diritto di preferenza.

Art. 22. I Medici-Chirurghi assistenti saranno in numero, eguale ai primari, in modo che ciascun primario abbia il suo assistente.

Gli Assistenti avranno ambo le Lauree e la libera pratica almeno in Chirurgia.

Art. 25. -- Vi sarà un Capo di Pro-Assistenti per coadiuvare e supplire i Medici-Chirurghi Astanti. Questi Pro-Assistenti presteranno i loro servizi per turno nei diversi Spedali.

Art. 24. -- Anche gl' infermieri formeranno un corpo e serviranno indistintamente nei diversi Spedali a seconda di norme che verranno stabilite.

Vi saranno infermieri supplenti.

Art. 23. -- Quando si trovasse conveniente di approfittare del servizio prestato da corporazioni religiose agli Spedali, questo dovrà essere limitato alla pura e semplice sorveglianza disciplinare delle infermerie; alla direzione della cucina, dispensa e

guardaroba sarà regolato da apposite discipline, e sempre sotto la dipendenza dei reggitori dello Spedale

Art. 26. — Oltre i suddetti provvedimenti che direttamente riguardano l'ordinamento degli Spedali saranno adottate ulteriori provvidenze che interessano la pubblica salute, e principalmente saranno istituite:

a) Camere di soccorso per gli asfittici e pei casi fortuiti in più luoghi della città e specialmente presso ogni Spedale;

b) Camere di deposito pei morti violentemente sulla pubblica strada;

c) Uno Stabilimento balneario pei poveri;

d) Dei Lavatoi pubblici coperti.


Art. 27. — In alcuni casi speciali la pubblica beneficenza soccorrerà a domicilio il povero infermo, apprestandogli il Medico e le medicine.

Nel numero di questi poveri potrà essere contemplato, almeno per l'aiuto medico, quell'artista che avendo qualche mezzo per curarsi in propria casa, rifugge dall'idea di abbandonare la famiglia ed entrare allo Spedale.

Art. 28. — Veduti i risultati che conseguiranno da questo nuovo ordinamento generale degli Spedali, sarà stabilito un Regolamento pei Medici-Chirurghi, parrocchiali, affinchè possano nel miglior modo prestarsi alla visita degl'infermi che chiedono d'essere accolti nei diversi Spedali, alle cure da farsi a domicilio, alla assistenza delle povere partorienti.

Art. 29. La nuova Amministrazione centrale formata come all'art. 2 del Decreto, appena costituita, dovrà compilare il proprio Regolamento organico interno da sottoporsi alla approvazione Ministeriale.

Visto d'ordine di S. E. il Governatore



Il Ministro dell' Interno

MAYR

Il Ministro di Pubblica Istruzione

A. MONTANARI.

53932

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio



SCAFFALI ONLINE
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

Decreto e statuto 10 marzo 1860 per la concentrazione degli ospedali di Bologna in una sola amministrazione e sorveglianza

Bologna : Tip. della colomba, [1860?]

Collocazione 17-CIV.POL BENEFICENZA Oa, 012

<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1190022T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



4.0:<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode>

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: archiginnasio@comune.bologna.it

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio